



# SCUOLA ITALIANA ROLLER INTERNATIONAL REGOLAMENTO



## **ART. 1 – GENERALITA'**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e l'attività della Scuola Italiana Roller International, di seguito indicata brevemente S.I.R.I. in conformità allo Statuto Federale ed al Regolamento Organico.

La SIRI è l'organismo tecnico della FISR che provvede alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento degli insegnanti tecnici di pattinaggio, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.

Vengono definiti insegnanti tecnici tutti coloro che, a vario titolo - istruttori, maestri, allenatori, sia con attività autonoma o alle dipendenze di società affiliate - forniscono istruzioni ed insegnamenti per un sano e corretto esercizio delle attività rotellistiche e per il conseguimento di risultati sportivi e agonistici.

## **ART. 2 – COMPITI DELLA SIRI**

Sono compiti della SIRI:

- a) Predisporre i programmi didattici per i corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento riservati agli insegnanti tecnici, aderendo ai principi generali ed alle indicazioni applicative contenute nel Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) definito dal Coni attraverso la Scuola dello Sport;
- b) Sottoporre al Consiglio federale i programmi annuali delle attività;
- c) Proporre al Consiglio federale specifici progetti di ricerca o di formazione/aggiornamento per la relativa approvazione;
- d) Curare la individuazione e/o la realizzazione di supporti didattici da utilizzare durante lo svolgimento dei corsi;
- e) Fornire il supporto alla progettazione e realizzazione di corsi di formazione riservati ad altre figure federali;
- f) Curare per conto della FISR i rapporti con organismi similari del Coni, di World Skate e di altri organismi pubblici e privati che perseguono analoghe finalità;
- g) Esprimere parere su proposte di nomina o proporre la nomina di insegnanti tecnici benemeriti o di 3° livello ad honorem.

## **ART. 3 – STRUTTURA DELLA SIRI**

Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Consiglio Federale nomina una Commissione composta da un Coordinatore, scelto fra i consiglieri federali e da un Direttore per ogni disciplina organizzata.

Il Coordinatore cura l'osservanza delle indicazioni impartite alla SIRI e relaziona in Consiglio Federale sulle attività della stessa, riportandone, per la relativa approvazione: piani didattici, progetti di ricerca ed ogni altra proposta ritenuta utile per il miglioramento della qualità dei tecnici federali.

I Direttori, ciascuno per la propria disciplina, sono responsabili dell'espletamento dei compiti assegnati alla SIRI, relativamente alla didattica ed alla verifica delle competenze acquisite dagli insegnanti tecnici.

I Direttori si avvalgono della collaborazione di docenti all'uopo designati dal Consiglio federale, di esperti anche esterni alla FISR nonché di tecnici specializzati in materie di pertinenza non federale ma utili al completamento della formazione e/o dell'aggiornamento.

Ove necessario possono essere chiamati, quali dimostratori nelle lezioni pratiche, atleti FISR di alto livello.

Ogni altro adempimento inerente:

- a) la organizzazione dei corsi e dei relativi esami,
- b) la gestione delle iscrizioni ai corsi,
- c) la tenuta dei verbali dei corsi e dei relativi esami di verifica,
- d) quant'altro ritenuto necessario per il buon funzionamento della SIRI;

viene curato dagli uffici federali, secondo istruzioni all'uopo impartite dal Segretario Generale.

## **ART. 4 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AI CORSI**

Tutti coloro che desiderano essere ammessi ai corsi della SIRI, devono:

- a) Aver compiuto il 18° anno di età;
- b) Essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 1° grado;
- c) Non avere riportato condanne penali passate in giudicato;
- d) Non essere stati radiati da una Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o da una Disciplina Associata (DSA) né essere soggetti a provvedimenti disciplinari in atto da parte di organismi riconosciuti dal Coni;
- e) Non aver riportato nell'ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive, complessivamente superiori a 12 mesi, da parte di una FSN o DSA;
- f) Non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva, in violazione delle norme sportive antidoping;
- g) Essere tesserato alla FISR;
- h) Aver frequentato il corso propedeutico stabilito di concerto da Fisr e SdS del Coni.

## **ART. 5 – ISCRIZIONE AI CORSI**

L'iscrizione ai corsi tenuti dalla SIRI deve essere inoltrata, su apposito modulo, alla segreteria della SIRI, corredata dalla attestazione di versamento della quota di iscrizione.

Gli atleti Campioni del Mondo sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione.

Ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione e sui contenuti dei singoli corsi vengono forniti con comunicato ufficiale pubblicato sul sito federale, nella sezione riservata alla SIRI.

## **ART. 6 – ISCRIZIONE TECNICI STRANIERI**

I tecnici provenienti da altri Paesi, in possesso di una qualifica riconosciuta dai rispettivi Comitati Olimpici o dalle Federazioni aderenti a World Skate, possono iscriversi ai corsi della SIRI, previo riconoscimento dei crediti formativi da parte del Direttore della disciplina interessata.

## **ART. 7 – ISCRIZIONE DI LAUREATI DI SCIENZE MOTORIE – TECNICI DI ALTRE FEDERAZIONI O DI ALTRE DISCIPLINE FISR**

Per la iscrizione ai corsi tenuti dalla SIRI, ai fini di un adeguato inserimento, sono riconosciuti:

- Ai laureati in Scienze Motorie, i crediti relativi alle materie di carattere non specialistico di pertinenza della FISR;
- Ai tecnici provenienti da altre Federazioni, i crediti formativi compatibili con gli argomenti oggetto di studio, valutati dal Direttore di disciplina sulla base di documentazione presentata dall'interessato;
- Ai tecnici FISR che vogliono conseguire una ulteriore qualifica in altra disciplina federale, solo i debiti formativi relativi agli argomenti specialistici della disciplina che si intende seguire.

## **ART. 8 – DIRITTI DEI PARTECIPANTI AI CORSI**

I partecipanti ai corsi hanno diritto al materiale didattico di supporto fornito dalla FISR in occasione dei corsi di formazione e delle sessioni di aggiornamento.

## **ART. 9 – DOVERI DEI PARTECIPANTI AI CORSI**

I partecipanti ai corsi, per il conseguimento delle diverse qualifiche tecniche, sono tenuti ad una frequenza delle lezioni non inferiore al 90% delle ore previste dai piani di studio. In caso contrario non saranno ammessi all'esame finale di qualifica.

La partecipazione dovrà essere effettuata con impegno e diligenza, osservando le istruzioni impartite dai responsabili e dai docenti dei corsi.

Durante i corsi di formazione ogni comportamento non rispondente al massimo rispetto dei tecnici tra loro o verso docenti e/o coordinatori incaricati alla attività formativa sarà immediatamente sanzionato con l'allontanamento del tecnico che si sia reso responsabile di comportamento inadeguato e con l'annullamento degli effetti della partecipazione. Di quanto avvenuto verrà redatto apposito verbale che verrà trasmesso ai competenti Organi di Giustizia Sportiva per gli eventuali ulteriori provvedimenti.

## **ART. 10 – TIPOLOGIA DEI CORSI**

1. Sono istituiti due indirizzi nella formazione e qualificazione degli insegnanti tecnici:
  - a) **AGONISTICO:**  
per la qualificazione di tecnici abilitati ad allenare atleti o squadre che partecipino a competizioni di diversa rilevanza, dal livello locale al livello internazionale.
  - b) **PROMOZIONALE/AMATORIALE:**  
per la qualificazione di tecnici abilitati alla promozione degli sport rotellistici, senza specializzazione agonistica.
2. All'interno degli indirizzi, sono definiti livelli progressivi di qualificazione, in numero di tre o più, come da piani di studio presentati dai Direttori di specialità ed approvati dal Consiglio Federale.

In ogni caso, indipendentemente dal numero dei livelli stabilito per esigenze didattiche, il compimento del percorso formativo consente l'accesso al corso tenuto dalla Scuola dello Sport, definito di IV Livello.

I corsi possono essere tenuti in sessione unica nazionale per ogni livello o anche suddivisi per raggruppamenti di regioni o per singole regioni, secondo una attenta valutazione del rapporto costi/benefici.

Tutti i corsi prevedono lezioni teoriche ed applicazioni pratiche e si concludono con un esame di verifica su quanto appreso.

Non si può accedere al corso di livello superiore senza aver ottenuto la qualifica relativa a quello inferiore.

Ulteriori dettagli sui percorsi formativi, compresi gli argomenti trattati, sono forniti nei programmi didattici delle singole discipline

La qualifica acquisita è specifica per ogni indirizzo o singola disciplina e viene conseguita in via definitiva. Tuttavia, ai fini dell'attività federale e per eventuali riconoscimenti nell'ambito del sistema sportivo italiano, è necessaria l'abilitazione.

## **ART. 11 – ABILITAZIONE**

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di allenatore costituisce la certificazione federale di aggiornamento continuo curato dal tecnico.

Le modalità per conseguire e mantenere l'abilitazione sono indicate nel regolamento dell'Albo federale degli insegnanti tecnici.

## **ART. 12 – NORME AMMINISTRATIVE**

Il Consiglio Federale delibera annualmente l'ammontare delle quote di iscrizione e le altre modalità di partecipazione ai corsi.

## **ART. 13 – NORME TRANSITORIE**

- a) I tecnici che abbiano già intrapreso i corsi o che siano già in possesso del brevetto di un qualsiasi livello e che non abbiano frequentato il corso propedeutico di cui all'art. 4, comma h, del presente regolamento, potranno colmare il debito formativo frequentando il corso medesimo presso una delle sedi delle Scuole Regionali del Coni.

Tuttavia, nel caso in cui tale corso non si tenga nelle rispettive regioni, la SIRI potrà promuovere una sessione nazionale o interregionale in collaborazione con la Scuola dello Sport Centrale, previa verifica della congruità del numero dei partecipanti.

- b) Le qualifiche di istruttore giovanile, di istruttore di base e di maestro, conseguite fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono unificate nella sola qualifica di istruttore di base. La FISR si riserva di approvare le specifiche tecniche per i corsi di istruttore di base con provvedimento specifico.

## **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi del Coni.